

Eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 settembre 2024 al 26 ottobre 2024 nel territorio delle province di Firenze, Livorno, Pisa e Siena.

Indicazioni ai Comuni per l'istruttoria del contributo di immediato sostegno al tessuto sociale nei confronti dei nuclei familiari e per la rendicontazione delle spese da parte dei beneficiari.

1. Ambito di applicazione

La presente procedura disciplina le modalità di concessione del contributo di immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2), lettera c), del d.lgs. 36/2023, ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1112/2024 e ss.mm.ii. (nel seguito OCDPC).

Alla procedura in oggetto non si applica l'allegato 3 della D.G.R. n. 247 del 13.03.2023.

La procedura si esplica in una prima fase di ammissibilità e in una successiva fase di rendicontazione.

Il soggetto competente per la procedura in oggetto è il Comune ove ha la residenza il nucleo familiare (la sede legale e/o operativa in caso di associazione senza scopo di lucro non avente partita IVA o iscrizione alla Camera di Commercio) che ha presentato la domanda, in quanto individuato quale soggetto attuatore ai sensi dell'articolo 1 comma 2 dell'OCDPC.

Nel seguito il riferimento ai nuclei familiari deve intendersi anche alle suddette associazioni.

2. Massimale

Come previsto dalla OCDPC il limite massimo del contributo concedibile è pari a euro 5.000,00 per ogni nucleo familiare.

Tale contributo costituisce anticipazione sulle misure di cui all'articolo 25 comma 2 lettera e) D.lgs. 1/2018, e su eventuali future provvidenze a qualunque titolo previste.

Ove il bene danneggiato abbia una copertura assicurativa per danni, il contributo viene calcolato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra le spese ammissibili per il ripristino/riacquisto, e l'indennizzo riconosciuto dall'assicurazione, come previsto dall'articolo 4 comma 5 dell'OCDPC.

Ove la spesa sia soggetta a detrazione fiscale il contributo viene calcolato facendo riferimento all'importo che risulta dalla differenza tra le spese ammissibili per il ripristino/riacquisto, e l'importo portato in detrazione.

Il presente contributo di immediato sostegno può essere cumulato con contributi regionali e comunali, fermo restando che i vari contributi non facciano riferimento a medesime spese.

3. Criteri di ammissibilità

Per poter essere ammissibile a contributo la domanda deve essere presentata con le modalità e nei tempi stabiliti dall'ordinanza commissariale n. 4/2025, contenere l'esplicita dichiarazione di richiesta del contributo di immediato sostegno ed essere completa in tutti gli elementi necessari per identificare il beneficiario e la sua natura, il bene danneggiato e la spesa necessaria per il ripristino/riacquisto.

La domanda dovrà fare riferimento a un Comune per il quale sia stato dichiarato lo stato di emergenza per lo specifico evento di riferimento selezionato dal beneficiario nella domanda stessa.

Qualora un Comune rientri in più di un evento il nucleo familiare/condominio ha diritto a un solo contributo, con la sola eccezione del caso in cui i beni immobili o mobili siano stati ripristinati o sostituiti prima del successivo evento, come dimostrabile dalla data dei documenti di spesa.

Il Commissario delegato, tramite l'ufficio regionale competente, mette a disposizione di ogni Comune, sulla piattaforma Fenix, l'elenco dei nuclei familiari che hanno presentato la domanda per il contributo di immediato sostegno.

Qualora, comunque entro il termine per l'istruttoria di ammissibilità, emerga che il beneficiario, per mero errore materiale, non abbia dichiarato nel formulario di fare richiesta del contributo di immediato sostegno, la domanda, se ne sussistono i presupposti, potrà comunque essere istruita dal

Comune, ma il contributo potrà essere erogato solo in subordine alle altre domande e qualora le risorse stanziare dal Dipartimento di Protezione Civile siano sufficienti.

Si ricorda che le tipologie di **spese ammissibili** al fine del contributo di immediato sostegno, sono da individuarsi in conformità a quanto riportato nella “SEZIONE 6 Esclusioni” e nelle “NOTE ESPLICATIVE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO B1” del Modulo B1 allegato all'OCDPC, così come richiamate anche nel formulario online.

4. Istruttoria di ammissibilità

In fase di istruttoria il Comune, tramite l'indirizzo email/PEC indicato nella domanda, può chiedere chiarimenti/integrazioni al beneficiario qualora la domanda fosse carente di uno o più elementi oppure i vari campi non risultino tra loro coerenti, assegnando un congruo termine, di norma non inferiore a 15 giorni, per l'invio della documentazione integrativa.

In mancanza di integrazione, o comunque se la domanda non presenta i requisiti minimi per un esito positivo dell'istruttoria, la domanda è valutata non ammissibile ed il Comune effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, relativo alla comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento della domanda.

I Comuni, in vigore del regime derogatorio di cui all'OCDPC possono derogare all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevedendo, in sostituzione delle comunicazioni personali, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, degli elenchi delle domande per i quali l'istruttoria è risultata negativa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, può chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 10 giorni i Comuni decidono in merito, controdeducendo alle osservazioni.

Il Comune, qualora la domanda sia ammissibile (eventualmente a seguito di acquisizione e valutazione positiva della documentazione integrativa), compila i relativi campi nel portale Fenix-RT (ponendo attenzione al fatto che gli importi relativi alle spese sostenute sono un di cui degli importi delle spese stimate) e pone lo stato istruttoria come “concluso” indicando nelle note l'eventuale l'attività di rettifica/integrazione effettuata.

Si precisa che l'eventuale documentazione integrativa acquisita, nonché ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria dal Comune al fine di giustificare l'ammissibilità della domanda, sarà mantenuta agli atti dal Comune e poi, nella successiva fase di verifica della rendicontazione, caricata dallo stesso sul portale Fenix-RT in corrispondenza del relativo intervento (stesso numero di istanza).

L'importo ammesso, oltre che al netto di eventuali indennizzi assicurativi, sarà calcolato per la quota eccedente l'eventuale contributo regionale riconosciuto, fino al limite del totale delle spese ammissibili.

Il Comune, con proprio atto, approva l'elenco di tutte le domande ammesse (istruttorie concluse positivamente) e lo trasmette tramite PEC al Commissario **entro il 31.07.2025**.

Con il medesimo atto, ovvero con atto successivo al termine della procedura di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, il Comune approva l'elenco delle domande definitivamente non ammissibili (istruttorie concluse negativamente) e le eventuali domande riammesse (istruttorie concluse positivamente) a seguito della suddetta procedura e lo trasmette tramite PEC al Commissario **entro il 31.08.2025**.

Gli elenchi delle domande da approvare con i suddetti atti sono scaricati dal Comune direttamente dal portale Fenix-RT.

I suddetti atti sono corredati dal CUP che dovrà essere acquisito dal Comune in forma “cumulativa” per tutti i beneficiari ricadenti nel proprio territorio (CUP cumulativo).

Tali atti danno evidenza delle domande ammesse ai sensi del precedente paragrafo 3 in quanto non contenenti inizialmente nel formulario la richiesta del contributo di immediato sostegno.

A seguito della trasmissione dei suddetti atti gli esiti dell'istruttoria vengono inseriti dall'Ufficio

regionale competente sul portale utilizzato per la rendicontazione.

Spetta ai Comuni informare i beneficiari che hanno la residenza nel suo territorio della relativa ammissibilità al contributo e gli adempimenti successivi per poter arrivare alla liquidazione del contributo.

5. Rendicontazione delle spese per le domande ammesse

Il Commissario delegato mette a disposizione una piattaforma regionale (<https://protciv.cfr.toscana.it/alluvione2024/>) dedicata per l'inserimento della rendicontazione delle spese da parte dei nuclei familiari ammessi al contributo di immediato sostegno, così come da elenco delle domande ammesse approvato con atto del Comune.

Il portale sarà attivo fino al 31.12.2025: tale data è il termine finale per poter inserire la rendicontazione della spesa sostenuta da parte dei beneficiari ammessi alla procedura. Se entro tale termine il beneficiario non ha inserito la rendicontazione in modo corretto e completo, perde il diritto al contributo di immediato sostegno, fatta comunque salva la possibilità di rettifica/integrazione della documentazione con le procedure di cui al successivo paragrafo 6.

Il soggetto, la cui domanda è stata ammessa con atto del Comune, ovvero altro soggetto appositamente delegato dal beneficiario, può accedere alla piattaforma tramite identificazione digitale (livello 2 tramite SPID/CNS/CIE).

Una volta effettuato l'accesso al portale di rendicontazione il soggetto richiedente ha la visione delle proprie domande ammissibili e per ognuna di esse può inserire i seguenti documenti, riferiti a spese ammissibili, secondo quanto previsto dall'OCDPC:

- a) fatture/ricevute intestate al nominativo di chi ha fatto la domanda, ovvero al proprietario dell'abitazione od a componente del nucleo familiare, allegando, altresì, dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la situazione di proprietà e/o appartenenza allo stesso nucleo familiare dell'intestatario della fattura;
- b) scontrini "parlanti" cioè con indicazione del bene o servizio a cui si riferisce la spesa (riconducibili alle tipologie di spesa indicate con OCDPC), con allegato idonei documenti che dimostrino la riconducibilità dell'acquisto a un soggetto di cui al precedente punto a), quali documenti di consegna, buoni d'ordine, documenti bancari, attestazione del venditore,...
- c) copia dell'avvenuto bonifico o di pagamento con altro strumento elettronico delle predette fatture/ricevute: il bonifico/pagamento con strumento elettronico può essere fatto anche da un conto corrente intestato ad un soggetto diverso da quelli di cui al precedente punto a) previa dichiarazione del beneficiario ai sensi del DPR 445/2000 che attesti la motivazione del pagamento delle spese da parte del terzo specificando, altresì, la relazione con il beneficiario. Fermo restando quanto disposto alle precedenti lettere a) e b), è ammesso il pagamento in contanti nei limiti di quanto consentito dalla legge vigente al momento del pagamento. Sono altresì ammessi, con gli stessi limiti di legge previsti sui pagamenti con contante, pagamenti con assegni circolari o bancari presentando la documentazione che riconduca la spesa al conto corrente di un soggetto di cui al precedente punto a).
- d) copia del contratto di finanziamento in caso di acquisto con pagamento rateale (corredato comunque dalla documentazione di cui ai punti precedenti attestante i rimborsi effettuati).
- e) in caso di copertura assicurativa del bene oggetto della domanda: attestazione dell'indennizzo versato dalla compagnia assicurativa (ove l'indennizzo non sia stato ancora versato, indicazione di quanto comunicato a titolo preventivo dalla compagnia assicurativa).
- f) in caso di spesa soggetta a detrazione fiscale il Beneficiario dovrà produrre apposita dichiarazione circa la spesa oggetto di detrazione, la tipologia di detrazione richiesta nonché l'importo della stessa, con allegate le fatture ed i relativi bonifici effettuati, i quali, ove previsto dalla vigente normativa, devono contenere la causale della detrazione richiesta.

La suddetta documentazione deve essere idonea dimostrare la correlazione tra la spesa sostenuta e il contributo di immediato sostegno ed è finalizzata a rendicontare esclusivamente il contributo di immediato sostegno nel limite dell'importo dichiarato ammissibile nella precedente fase (paragrafo 4).

Ove il giustificativo non sia in formato digitale, può essere inserito esclusivamente in formato PDF con allegata attestazione di conformità del documento elettronico all'originale cartaceo. Tale attestazione può essere omessa soltanto qualora il Beneficiario abbia fatto direttamente accesso al portale tramite identificazione digitale di livello 2 ed abbia “*flaggato*” l'apposito campo contenente la dichiarazione di conformità dei documenti inseriti.

Il beneficiario deve conservare presso di sé tutta la documentazione relativa al contributo di immediato sostegno per i 3 anni successivi alla sua ammissibilità (data dell'atto del Comune di ammissione a contributo).

Ove il nucleo familiare non sia in grado o abbia difficoltà ad accedere al portale, il Comune di residenza assicura adeguato supporto.

Il richiedente, accedendo alla piattaforma, è consapevole di confermare la veridicità di quanto dichiarato riguardo a:

1. il nesso tra le spese sostenute e lo specifico evento emergenziale per il quale è intervenuta la dichiarazione di stato di emergenza;
2. lo stato dell'occupazione dell'unità immobiliare;
3. la non violazione delle disposizioni urbanistiche e sulla correttezza dei titoli abitativi e della destinazione d'uso dell'immobile e dei vani dell'immobile per il quale si richiede il ristoro delle spese documentate;
4. il fatto che il presente contributo è chiesto al netto di eventuali indennizzi assicurativi e/o importi portati in detrazione fiscale
5. il fatto che il presente contributo non fa riferimento a spese già coperte tramite altri contributi regionali e/o comunali e che, pertanto, la documentazione di spesa portata a giustificazione per il presente contributo non dovrà essere riferita a spese rendicontate o da rendicontare su eventuali altri contributi regionali o comunali (rispetto ai quali il beneficiario dovrà conservare l'ulteriore documentazione di spesa).

All'accesso della piattaforma di rendicontazione, il richiedente viene messo nelle condizioni di confermare la presa visione delle clausole relative al trattamento dei dati personali, specificate al successivo paragrafo 11.

6. Verifica della rendicontazione

6.1 Verifica da parte del Comune

La documentazione di spesa inserita dal beneficiario viene resa gradualmente disponibile al Comune tramite l'applicativo Fenix-RT.

Il Comune verifica, in riferimento ai nuclei familiari residenti nel suo territorio, la completezza e la correttezza della rendicontazione inserita e la sua coerenza con quanto indicato nella domanda.

Qualora un beneficiario abbia presentato più di una domanda riferita a eventi diversi, il Comune, prima di concedere il contributo, dovrà verificare dalla data dei documenti di spesa, che, nel tempo intercorrente tra due eventi, i beni immobili o mobili siano stati ripristinati o sostituiti.

Se la rendicontazione non è completa o corretta, il Comune, tramite l'indirizzo email/PEC indicato nella domanda, ne chiede la integrazione o rettifica dando un congruo termine, di norma almeno 15 giorni, per la relativa risposta e carica la relativa documentazione integrativa sul portale Fenix-RT in corrispondenza del relativo intervento (stesso numero di istanza).

In tale fase è integrabile esclusivamente la documentazione di spesa, mentre nessuna modifica è consentita alla domanda e, in particolare, agli importi relativi alle spese sostenute/stimate che hanno portato all'individuazione dell'importo ammissibile.

La documentazione di spesa può essere integrata anche con documentazione datata successivamente alla data di invio della domanda da parte del Beneficiario (ma comunque non oltre il termine concesso dal Comune per l'integrazione).

La mancanza di risposta alla suddetta richiesta di integrazioni o rettifica determina la decadenza del contributo da parte del beneficiario o, comunque, la rideterminazione dello stesso in funzione della documentazione di spesa valida.

La verifica della rendicontazione viene svolta dal Comune sul portale Fenix-RT mediante la compilazione degli appositi campi relativi allo specifico documento di rendicontazione: importo del documento, importo proposto (al netto di eventuale contributo assicurativo e/o detrazione fiscale) e indicando come "concluso" lo stato di validazione dello specifico documento. Il portale, al raggiungimento di un valore cumulativo degli importi proposti pari all'importo di Piano o, comunque, ad avvenuto esame di tutti i documenti (stato concluso o annullato), porrà lo "stato rendicontazione" in "concluso". A tal fine il Comune dovrà annullare i documenti che sono stati inseriti in più di una copia. Il Comune dovrà altresì validare i documenti di carattere generale quali i documenti di identità, le eventuali deleghe, ecc..., nonché ogni altro documento dallo stesso inserito ai sensi di quanto previsto al presente paragrafo e/o al precedente paragrafo 4. In caso di contributo assicurativo dovranno comunque essere validati documenti di spesa per un totale di "importo documento" almeno pari alla somma dei due contributi (assicurativo e immediato sostegno).

Qualora la domanda risulti, anche parzialmente, non ammissibile il Comune effettua la comunicazione ai sensi dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990.

I Comuni, in vigenza del regime derogatorio di cui all'OCDPC, possono derogare all'applicazione dell'articolo 10-bis della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii. prevedendo, in sostituzione delle comunicazioni personali, la pubblicazione sul proprio sito istituzionale, nel rispetto delle norme sulla tutela dei dati personali, degli elenchi delle domande per i quali l'istruttoria è risultata negativa. Il cittadino, entro il termine perentorio di 20 giorni dalla data della suddetta pubblicazione, può chiedere informazioni al Comune e presentare le proprie osservazioni. Nei successivi 10 giorni i Comuni decidono in merito, controdeducendo alle osservazioni.

Il Comune conclude la verifica della rendicontazione entro il **31.03.2026**, termine comprensivo anche dell'esame delle eventuali integrazioni richieste e al netto della sola procedura ex art. 10 bis L. 241/1990.

6.2 Verifica da parte del Commissario

Fermo restando l'esclusiva competenza e responsabilità dei Comuni, il Commissario, tramite l'Ufficio regionale competente, effettua un'ulteriore verifica sulle domande di rendicontazione verificate positivamente dal Comune.

Il controllo è finalizzato a verificare che la documentazione di spesa portata a giustificazione/validata dal Comune sul portale Fenix-RT, ai fini del riconoscimento del contributo richiesto, risponda ai criteri di cui al sopra riportato paragrafo 5.

In caso di esito positivo della verifica, l'Ufficio regionale competente conferma l'importo proposto indicato dal Comune compilando il campo "importo ammesso" e indica come "concluso" lo "stato istruttoria".

In caso di esito negativo della verifica l'Ufficio regionale competente assegna al documento il pertinente "stato validazione" (es. annullato, sospeso), avvisando il Comune tramite il sistema di messaggistica di Fenix-RT. L'istruttoria è quindi rimessa al Comune che procede in analogia a quanto riportato al paragrafo 6.1.

6.3 Concessione del contributo

A seguito anche dell'ulteriore verifica del Commissario, il Comune, con propri atti, in coerenza con l'istruttoria effettuata su Fenix-RT, approva l'elenco delle domande di contributo accolte ("stato istruttoria" concluso) e lo trasmette tramite PEC all'Ufficio regionale competente. I suddetti atti sono

corredati dal CUP, già acquisito dal Comune in fase di ammissibilità, e danno evidenza delle domande ammesse ai sensi del precedente paragrafo 3 in quanto non contenenti nel formulario la richiesta del contributo di immediato sostegno.

Il Commissario, a cadenza bimestrale a partire dal mese successivo a quello di apertura del portale di rendicontazione di cui al precedente paragrafo 5, sulla base degli atti ricevuti, procede al trasferimento delle risorse ai Comuni relative alle domande accolte. I Comuni, affinché le relative risorse siano incluse nell'ordinanza del relativo bimestre, dovranno trasmettere l'atto di approvazione delle domande di contributo accolte entro il giorno 5 del mese successivo a quello del bimestre di riferimento.

Il Comune dovrà trasmettere l'ultimo atto con cui approva le domande accolte non oltre **30 giorni** dalla conclusione della verifica da parte del Commissario ed, entro i successivi **30 giorni**, sempre con proprio atto il Comune approva l'elenco delle domande non accolte o accolte solo parzialmente al termine della procedura di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241/1990, e lo trasmette tramite PEC al Commissario.

7. Trasferimento delle risorse al Comune

Il Commissario, con proprie ordinanze, prende atto dei suddetti atti e trasferisce al Comune le risorse necessarie.

Qualora le risorse disponibili stanziare dal Dipartimento di Protezione Civile non fossero sufficienti il Commissario procede al trasferimento delle risorse relative alle domande contenenti l'esplicita richiesta del contributo di immediato sostegno, e, qualora le risorse dovessero risultare ancora non sufficienti, rimodulando proporzionalmente il contributo spettante ad ogni beneficiario in funzione delle risorse disponibili.

Con ordinanze successive, a seguito dell'avanzamento istruttorio ed alle economie disponibili, il Commissario potrà procedere con ulteriori trasferimenti finalizzati, prioritariamente, ad integrare i contributi spettanti e, successivamente, a ricomprendere, eventualmente in parte, le domande riammesse ai sensi del precedente paragrafo 3.

Il Comune con propri atti dispone la liquidazione dei beneficiari e, al termine della procedura di pagamento e comunque entro ciascun anno solare, attesta al Commissario con dichiarazione del responsabile finanziario dell'Ente l'effettivo pagamento.

Resta comunque fermo che, ai fini della rendicontazione alla Ragioneria Generale dello Stato, dovrà essere prodotta la documentazione di spesa di cui al paragrafo 5.

Dalla data di erogazione del suddetto contributo cessa il riconoscimento del "contributo per l'autonoma sistemazione".

8. Controllo a campione delle dichiarazioni/autocertificazioni

Il Comune, entro un anno dal proprio atto con cui è approvato l'elenco di domande di contributo accolte, procede a effettuare controlli a campione in relazione ai dati oggetto delle dichiarazioni sostitutive/autocertificazioni ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 presentate nell'ambito della procedura in oggetto (sia relativamente alla fase di ammissibilità che di rendicontazione), nonché a verificare il nesso di causalità tra il danno e l'evento alluvionale, anche tramite sopralluoghi e la documentazione in proprio possesso.

Il campione deve essere nella misura minima del 15% delle domande accolte (arrotondate per eccesso) e comunque di almeno 5 domande per Comune (se presenti).

Il Comune dà comunicazione all'Ufficio regionale competente dell'esito del controllo a campione e, qualora vengano accertati dati non conformi a quelli dichiarati tali da incidere nel diritto al contributo e nel relativo ammontare, il Comune procederà, ove concesso, alla revoca, totale o parziale, del contributo, ferme restando le ulteriori conseguenze previste dalla legge, ed al recupero della somma erogata per la restituzione al Commissario delegato.

9. Subentro

In caso di decesso del soggetto che, alla data dell'evento, aveva la propria abitazione principale nell'immobile, qualora l'erede non appartenga allo stesso nucleo familiare del defunto, il contributo potrà essere concesso soltanto se i beni sono stati riacquistati/ripristinati prima del decesso ovvero se i lavori, da cui trae origine la spesa che sarà portata a rendicontazione, siano stati avviati dal defunto prima del decesso, come risulta da atti di incarico, fatture di acquisto di materiali, attestazioni della ditta o qualsiasi altro documento atto a individuare l'avvio dei lavori. In quest'ultimo caso i documenti di spesa potranno essere intestati anche a eredi non appartenenti allo stesso nucleo familiare.

Non sussiste il diritto al contributo qualora il soggetto che, alla data dell'evento, aveva la propria abitazione principale nell'immobile abbia modificato la propria residenza senza aver fatto rientro nell'abitazione. Per poter ricevere il contributo il beneficiario deve dimostrare, anche attraverso la documentazione di spesa, che i lavori sono conclusi, ovvero i beni riacquistati/ripristinati, prima del cambio di residenza, e che il suddetto soggetto è comunque rientrato nell'abitazione prima di modificare la residenza.

Qualora, nei casi ammessi, sia necessario effettuare un subentro rispetto a chi ha presentato la domanda, ad esempio in caso di decesso oppure in caso di modifica dell'amministratore condominiale, il Comune deve caricare, in fase di verifica della rendicontazione, su Fenix la documentazione che legittimi il subentro e modificare tali dati sulla piattaforma nel campo "descrizione tecnica" dell'intervento e dandone comunicazione tramite il campo note di Fenix.

Si evidenzia che in tal caso i documenti necessari per la successiva fase di rendicontazione non saranno acquisiti dal portale di rendicontazione, ma caricati direttamente dal Comune sul portale Fenix.

10. Ufficio regionale competente

Relativamente agli aspetti connessi alle modalità di riconoscimento del contributo e all'erogazione delle risorse nei confronti dei Comuni, l'Ufficio regionale competente è il Settore Attività trasversali e strategiche per la difesa del suolo e la protezione civile, mentre per quanto riguarda gli aspetti di supporto informatico, messa a disposizione ed estrazione dei dati presenti sulle piattaforme informatiche e loro elaborazione l'Ufficio regionale competente è il Settore Protezione civile regionale.

I riferimenti unici sono l'indirizzo email: postemergenza.pc@regione.toscana.it e la PEC: regionetoscana@postacert.toscana.it (solo da caselle PEC)

Per ogni informazione inerente i contenuti del finanziamento le Amministrazioni comunali potranno inviare una email all'indirizzo sopraindicato. I cittadini dovranno invece riferirsi agli Uffici del proprio Comune.

11. Trattamento dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE/679/2016 il trattamento dei dati personali raccolti per via telematica avviene esclusivamente per finalità attinenti la presente procedura, attivata dal Commissario delegato ai sensi dell'art. 4 dell'Ordinanza del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 1112/2024 e ss.mm.ii., per la ricognizione dei danni e la presentazione della domanda di contributo per l'immediato sostegno di cui all'art. 25, comma 2, lett. c) del D.lgs. n. 1/2018.

I dati raccolti sono trattati in modo lecito, corretto e trasparente.

Titolari del trattamento dati sono il Commissario delegato e i Comuni interessati (ovvero quelli interessati dalla dichiarazione di stato di emergenza nazionale di cui alle Delibere del Consiglio dei Ministri del 29 ottobre 2024, del 25 novembre 2024 e del 23 dicembre 2024) e trattano i dati personali ai sensi dell'art. 6 del GDPR 2016/679, in quanto il trattamento è necessario per l'esecuzione di un

compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il Titolare del trattamento.

Responsabile del trattamento è Regione Toscana – Giunta Regionale.

Il trattamento, posto in essere esclusivamente dal personale autorizzato dei Titolari e del Responsabile, sarà effettuato con strumenti informatici e telematici, con logiche di organizzazione ed elaborazione strettamente correlate alle finalità stesse e comunque in modo da garantire la sicurezza, l'integrità e la riservatezza dei dati stessi nel rispetto delle misure organizzative, fisiche e logiche previste dalle disposizioni vigenti.

Il conferimento dei dati è obbligatorio e il loro mancato conferimento preclude la prosecuzione del presente procedimento.

I dati dei soggetti richiedenti raccolti sono messi a disposizione dei Comuni interessati tramite piattaforma Fenix, in quanto soggetti attuatori competenti allo svolgimento delle istruttorie tramite la piattaforma informatica, il cui accesso è regolamentato da criteri di profilazione e tracciamento degli utenti conforme alle disposizioni di legge nonché al Dipartimento di Protezione Civile. I dati non saranno oggetto di comunicazione ad altri soggetti terzi, se non per obbligo di legge, né saranno oggetto di diffusione.

I dati sono conservati presso gli uffici del Settore Protezione civile regionale (Piazza Unità n. 1 e Via Val di Pesa 3, Firenze) per un arco di tempo non superiore alla conclusione del procedimento, salvo diversi obblighi di legge.

L'interessato ha il diritto di accedere ai dati personali che lo riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it). Può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'articolo 79 del Regolamento.